



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6746

Seduta del 25/07/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE LOMBARDIA E STOCCAGGI GAS ITALIA (STOGIT) S.P.A. PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE ALL'INTERNO DELLA CONCESSIONE DI STOCCAGGIO "BORDOLANO STOCCAGGIO", RICADENTE IN TERRITORIO DELLE PROVINCE DI CREMONA E BRESCIA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Dario Fossati

Il Dirigente Filippo Dadone

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonché le successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera b), punto 3) che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 gennaio 2011, "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo";

VISTO il decreto direttoriale 4 febbraio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico "Procedure operative di attuazione del decreto 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto 21 gennaio 2011";

VISTA la Legge Regionale 43/2015 che, all'articolo 1, comma 7, prevede la stipula di apposite convenzioni con i soggetti proponenti, utili ad individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale destinando, come previsto al comma 8 della stessa, gli introiti da ciò derivanti ad interventi di natura e qualificazione ambientale;

RICHIAMATA la deliberazione 20 giugno 2016, n. X/5328 "Determinazioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattive di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale. Aggiornamento della deliberazione VIII/11005 del 13 gennaio 2010";

DATO ATTO che l'attività di stoccaggio del gas può esercitarsi solo a seguito di apposita concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico; in particolare, le determinazioni inerenti lo stoccaggio del gas in giacimento sono assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate (art. 1, comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 239 a seguito della sentenza della Corte costituzionale 14 ottobre 2005, n. 383);

PRESO ATTO che la Corte costituzionale ha più volte ribadito a partire dalla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), che le intese di cui alla legge 239 del 2004 costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la "chiamata in sussidiarietà" e che, ai fini del perfezionamento dell'intesa la volontà della Regione interessata non può essere sostituita da una determinazione dello Stato;

RILEVATO che l'ambito territoriale di riferimento della concessione di stoccaggio "Bordolano Stoccaggio" ha una superficie pari a 62,97 km², collocata tra le Province di Cremona (41,56 km²) e Brescia (21,41 km²);

DATO ATTO che il titolo minerario di concessione di stoccaggio "Bordolano Stoccaggio" è stato conferito ad ENI S.p.A. con D.M. 6 novembre 2001 con la contestuale approvazione del programma lavori, proposto dalla Società richiedente, per la durata di anni venti fino al 5 novembre 2021, data di scadenza poi prorogata al 5 novembre 2031, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (articolo 34, comma 18);

PRESO ATTO che l'intera titolarità concessione di stoccaggio "Bordolano Stoccaggio" è stata intestata dalla Società ENI alla Società Stoccaggi Gas Italia (STOGIT) S.p.A. – di seguito "STOGIT" – con decreto ministeriale in data 20 giugno 2003, essendo subentrata, in ottemperanza alle prescrizioni dell'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alla stessa Eni S.p.A.;

RILEVATO che il progetto di sviluppo del giacimento di Bordolano, ricadente nella concessione denominata "Bordolano Stoccaggio", si inserisce in un più ampio piano di potenziamento del sistema di stoccaggio gestito da STOGIT, che ha riguardato anche altri giacimenti già in esercizio e ha ricompreso, per il progetto in esame, attività quali l'esecuzione di test di iniettività preliminari per la ricostituzione del cushion gas, la perforazione di nuovi pozzi di sviluppo e la realizzazione di impianti di superficie per il trasporto e la compressione del gas in giacimento;

DATO ATTO che il progetto di stoccaggio consisteva, in particolare, nella realizzazione di una nuova centrale di compressione e trattamento del gas naturale, in un ampliamento delle aree cluster esistenti, nella perforazione di 3 nuovi pozzi di stoccaggio gas, che si sommarono ai quattro pozzi già previsti nel programma dei lavori iniziale approvato con il citato D.M. 6 novembre 2001;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RILEVATO che:

- il progetto di conversione dell'attività di stoccaggio del giacimento di Bordolano si prefigge l'obiettivo di rendere disponibili, a condizioni di esercizio sino alla pressione massima originale, con 9 pozzi, di cui 7 di nuova costruzione, una capacità impiantistica di iniezione ed erogazione giornaliera di 20 milioni di metri cubi di gas riferiti ad un ciclo di stoccaggio standard, con escursione della pressione tra la massima di 235,4 barsa (240 Kg/cm^2) al "datum" di m 1.700 e la minima pressione dinamica di testa pozzo pari a 70 barsa;
- la capacità di stoccaggio del giacimento di "Bordolano", considerando sia il cushion gas che il gas utile erogabile, ovvero il working gas, sarà pari a circa 1,7 miliardi di metri cubi;

RITENUTO che le attività pianificate nell'ambito del programma operativo di sviluppo, sopra descritte, siano necessarie per una corretta caratterizzazione del giacimento, ai fini della realizzazione degli interventi e obiettivi indicati, nonché in riferimento alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 04 febbraio 2011 riguardo le procedure operative di attuazione del decreto 21 gennaio 2011 e le modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto 21 gennaio 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge n. 239/2004 (legge Marzano) in materia di riordino del settore energetico e di delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, secondo cui le Regioni e gli Enti Locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale;

DATO ATTO che con delibera regionale n. IX/2422 del 26 ottobre 2011 la Giunta ha espresso al Ministero dello Sviluppo Economico favorevole volontà d'intesa in merito all'istanza di STOGIT di variazione del programma dei lavori della concessione di stoccaggio, successivamente autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 28 dicembre 2011;

RILEVATO che la suddetta D.G.R. 2422/2011 ha disposto che entro 120 giorni dalla data del decreto di autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico riguardante il progetto di stoccaggio, STOGIT dovesse stipulare con la Regione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Lombardia un'apposita convenzione per individuare le necessarie misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale e regionale;

PRESO ATTO che il Ministero dello sviluppo economico, nell'approvare la variazione del programma dei lavori per la realizzazione della centrale di Bordolano ha stabilito, all'art. 1, punto 2. del citato decreto 28 dicembre 2011 che: "... la società [Stogit] deve ottemperare alle prescrizioni altresì stabilite e/o richiamate nella D.G.R. Lombardia n. 2422 del 26/10/2011";

RILEVATO che l'intervento è stato tuttavia oggetto di un lungo contenzioso, giunto fino al DPR 16 settembre 2019 con cui è stato recepito il parere giuridicamente vincolante del Consiglio di Stato del 27 giugno 2019 che aveva accolto l'istanza dei ricorrenti del "Coordinamento Comitato Ambientalisti" e di altri otto soggetti/enti e annullato il decreto VIA rilasciato nel 2009 per la costruzione dell'impianto di stoccaggio gas di Bordolano; l'annullamento era riferito solo alla parte del provvedimento VIA riguardante la valutazione positiva dell'impatto ambientale confermando le prescrizioni contenute nel medesimo provvedimento di VIA e nel citato decreto di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2011, nonché dei successivi decreti del Ministero della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) emanati nel 2013 e nel 2014;

PRESO ATTO che Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 22 novembre 2019 ha comunque autorizzato STOGIT a proseguire le attività di stoccaggio nel sito di Bordolano, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, che prevede come, in caso di annullamento giurisdizionale di decreti di VIA relativi a progetti già realizzati, l'Autorità competente possa consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che esse siano svolte in modo sicuro, soprattutto per quanto riguarda i rischi per la salute, l'ambiente o il patrimonio culturale;

RILEVATO che in conseguenza dell'annullamento di cui sopra, il Ministero della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con avviso del 29 ottobre 2019 ha riaperto la procedura di VIA al fine di consentire la partecipazione di tutti i Comuni interessati e in data 16 settembre 2020 è stato pubblicato sul sito del MATTM il parere positivo, con prescrizioni, sulla compatibilità ambientale del sito di Bordolano, rilasciato dalla Commissione Tecnica per la Valutazione di Impatto Ambientale e che tale parere sarà recepito dal Ministero della Transizione Ecologica nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale in via di emanazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che in relazione al Progetto di stoccaggio del gas naturale in parola gli Enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di dette infrastrutture, e precisamente il Comune di Bordolano e la Provincia di Cremona hanno sottoscritto in data 7 maggio 2009 l'Accordo per le compensazioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, per un ammontare complessivo pari ad euro 2.800.000,00 (duemilionioottocentomila/00);

DATO ATTO che, per quanto riguarda la quantificazione di tali compensazioni a carico della Società, in assenza di specifiche disposizioni normative a riguardo, il presente atto prende come riferimento a specifica deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), in merito al valore delle compensazioni riconosciute a qualsiasi titolo e remunerate integralmente in tariffa all'Azienda, pari al 2% del costo complessivo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto, che nel caso specifico, a seguito di articolata attività negoziale, risulta pari a Euro 11.210.000,00 (undicimilioniduecentodiecimila/00), di cui Euro 8.410.000,00 (ottomilioniquattrocentodiecimila/00) destinati a Regione ed Euro 2.800.000,00 (duemilionioottocentomila/00) già riconosciuti al Comune di Bordolano (CR) e alla Provincia di Cremona;

CONSIDERATO che il progetto di conversione a stoccaggio a gas del campo primario di Bordolano ha il fine, altresì, di mettere a disposizione del mercato nei periodi di forte richiesta il gas stoccato nei periodi di scarsa richiesta e lo stesso rientra quindi in un quadro di attività di interesse nazionale e regionale per rispondere alla richiesta di energia;

CONSIDERATA la sempre maggiore importanza della fonte energetica gas naturale nelle pianificazioni strategiche dei principali Paesi industrializzati;

CONSIDERATE le difficoltà di modulare adeguatamente gli andamenti della domanda e dell'offerta del gas naturale e di garantire una stabilità di prezzi e la continuità di approvvigionamenti, nei periodi di criticità stagionale e/o di crisi geopolitiche;

CONSIDERATO il carattere strategico della realizzazione di nuovi stoccaggi di gas naturale che garantiscono il funzionamento del sistema nazionale del gas nella stagione invernale in relazione all'elevato livello di domanda nazionale e regionale di gas;

CONSIDERATO che la Regione Lombardia è consapevole dell'importanza,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nell'interesse generale della nazione e del territorio regionale, dell'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale, destinata a migliorare il grado di sicurezza ed affidabilità di utilizzo del gas naturale per le esigenze civili ed industriali della collettività e ciò con particolare riguardo a situazioni di crisi internazionale come quella attuale;

DATO ATTO che STOGIT si impegna ad improntare la gestione dei rapporti con la popolazione, le Autorità e quanti altri interessati dal progetto di stoccaggio di gas naturale, al pieno rispetto delle normative vigenti in ossequio ai più generali principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, rispetto e salvaguardia dell'ambiente, della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

ATTESO che la realizzazione di tali interventi e iniziative di compensazione e riequilibrio ambientale deve essere disciplinata da un Accordo da stipularsi tra la Regione Lombardia e la società STOGIT;

TENUTO CONTO che STOGIT si impegna quindi a corrispondere a Regione Lombardia, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 2422/2011, la somma di Euro 8.410.000,00, per specifici interventi e iniziative di compensazione e riequilibrio ambientale, in relazione al progetto di stoccaggio di Bordolano, con tempi e modalità declinati nello schema di Accordo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che la Regione Lombardia intende favorire la realizzazione di azioni di compensazioni e riequilibrio ambientali, in particolare attraverso:

1. Interventi volti: (i) alla riduzione delle emissioni climalteranti; (ii) allo sviluppo delle energie rinnovabili ivi compreso la filiera dell'idrogeno verde e i gas da fonti rinnovabili e (iii) all'uso efficiente dell'energia;
2. Interventi per la valorizzazione e la sostenibilità ambientale all'interno delle aree con presenza di SIC e ZPS, nonché di aree oggetto di particolare tutela dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e ambientale;
3. Interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile;

DATO ATTO che con D.G.R. n° XI/3266 del 23/06/2020 "Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 23° provvedimento sono stati istituiti i necessari capitoli vincolati di entrata e di spesa;

PRESO ATTO che gli introiti derivanti dalla sottoscrizione del suddetto Accordo tra Regione Lombardia e STOGIT S.p.A., per l'annualità 2022 saranno introitati sui



Regione Lombardia

LA GIUNTA

capitoli di entrata vincolata cap. 14360 e cap. 14362 e stanziati sui capitoli di spesa cap. 14361 e cap. 14363;

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto schema di Accordo per specifici interventi e iniziative di compensazione e riequilibrio ambientale, in relazione al progetto di stoccaggio di Bordolano;

DATO ATTO che alla sottoscrizione dell'Accordo provvederà l'Assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo;

RITENUTO di demandare al Direttore Generale della Direzione Ambiente e Clima l'adozione degli atti necessari al perfezionamento ed all'attuazione del presente Accordo;

DATO ATTO che si provvederà alla registrazione dell'Accordo nei casi e nei termini previsti dalla legge vigente in materia (DPR del 26/04/1986 n. 131);

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre all'obiettivo Ter1701.258 "Decarbonizzazione, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e innovazione nel settore energetico" del vigente PRS;

VISTA la l.r. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo tra Regione Lombardia e STOGIT S.p.A., parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riguardante il riconoscimento della somma pari ad Euro 8.410.000,00 (ottomilioniquattrocentodiecimila/00) per specifici interventi e iniziative relative a misure di compensazione e riequilibrio ambientale, a fronte della realizzazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del progetto di stoccaggio, all'interno della concessione di "Bordolano Stoccaggio", ricadente in territorio delle provincie di Cremona e Brescia;

2. di stabilire che si provvederà tramite successivo provvedimento di variazione di bilancio a garantire lo stanziamento dell'importo pari a € 8.410.000,00, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1, sugli esistenti capitoli di entrata vincolata cap. 14360 e cap. 14362 e di rispettiva spesa cap. 14361 e cap. 14363 del bilancio di previsione 2022-2024 – Esercizio 2022;
3. di dare atto che alla sottoscrizione dell'Accordo, di cui al punto 1, provvederà l'Assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo;
4. di demandare al Direttore Generale della Direzione Ambiente e Clima l'adozione degli atti necessari al perfezionamento ed all'attuazione del presente Accordo;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente, in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge